

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO CLASSICO "B. MARZOLLA" - BRINDISI

Sede Centrale: Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 - C.F. 80006060745 - e-mail: liceocla@liceoclassicomarzolla.it

LICEO SCIENTIFICO "L. LEO" SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

Via Sacharov s/n - Tel/Fax 0831951642 - e-mail:liceosvito@mail6.clio.it

Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica e culturale.

Art. 2 – Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualità;
- b) offerte formative, aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica .

Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Il loro comportamento deve essere improntato al rispetto dell'altro.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. E' vietato l' uso del telefonino in classe

Art. 4 – Disciplina

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, non che al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità non che, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, alla correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alle situazioni che arrecano disturbo allo svolgimento dell'attività didattica, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
 - a. intenzionalità del comportamento.
 - a. rilevanza dei doveri violati.
 - b. grado del pericolo causato e del danno.
 - c. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione.
6. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari
 - a. Inosservanza dei doveri scolastici , inadempienza rispetto al Regolamento di Istituto
 - b. Uso improprio del telefonino
 - c. Inosservanza delle norme di igiene, sicurezza e rispetto ambientale

- d. Atti o parole che offendano la persone e/o il suo ruolo nell'ambito della scuola
- e. Atti che offendano in qualunque forma l'identità culturale, religiosa e di genere
- f. Danneggiamenti volontari alle attrezzature della scuola o incuria verso il materiale assegnato in uso
- g. Manomissione o alterazione dei documenti scolastici: libretto di giustificazione, registri, pagelle, verifiche ecc...
- h. Comportamenti che recano pericolo per l'incolumità personale di terzi
- i. Presa d'atto di reati compiuti all'esterno della scuola

7. Agli alunni che pongano in essere le mancanze disciplinari di cui sopra sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- a. Rimprovero verbale del docente o del Dirigente Scolastico.
- b. Nota sul Registro di Classe e /o nota informativa alla famiglia e convocazione dei genitori .
- c. Allontanamento dalla lezione con annotazione su Registro di classe.
- d. Sospensione di un giorno dalle lezioni.
- e. Sospensione di due o più giorni dalle lezioni fino al massimo di cinque giorni.
- f. Sospensione fino a quindici giorni dalle lezioni.

8. Le sanzioni comminate devono essere proporzionate alla mancanza disciplinare rilevata. La reiterazione delle infrazioni provoca il passaggio alla sanzione superiore rispetto a quella comminata in precedenza.

9. Le sanzioni previste possono essere tramutate in attività a favore della comunità scolastica di cui si fornisce di seguito una esemplificazione :

- Pulizia/ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati
- Supporto ai responsabili della biblioteca nel riordino / sistemazione dei libri
- Attività di studio in favore della classe (ad es. occuparsi di una questione particolare ed esporla in maniera documentata)
- Attività socialmente utili, ad esempio in aiuto di studenti diversamente abili

10. Le sanzioni fino alla lettera c sono stabilite dal docente o dal Dirigente Scolastico, le sanzioni delle lettere d – e – f - sono irrogate dal Consiglio di classe che si riunisce con tutte le componenti, su convocazione del Dirigente Scolastico entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione dell'infrazione . Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di Istituto

11. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.

SCHEDA delle infrazioni, sanzioni e organi

<i>INFRAZIONI DISCIPLINARI</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>Organo competente ad infliggere la sanzione</i>
a) - inosservanza delle istruzioni impartite dai docenti - comportamento pericoloso per le persone senza danno - uso del telefonino in aula	EFFETTI SULLA CONDOTTA Ammonizione → Sospensione fino a 1 giorno →	Preside, Docenti Consiglio di classe

durante la lezione - assenze ingiustificate		
b) mancanza di rispetto nei confronti dei compagni (a seconda della gravità)	EFFETTI SULLA CONDOTTA Ammonizione → Allontanamento dalla lezione → Sospensione fino a 5gg. → Commutazione con attività →	Preside, Docenti Preside, Docenti Consiglio di classe Preside
c) mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale (a seconda della gravità)	EFFETTI SULLA CONDOTTA Ammonizione → Allontanamento dalla lezione → Sospensione fino a 5gg. →	Preside, Docenti Preside, Docenti Consiglio di classe
d) imbrattature e/o danneggiamenti di ambienti, suppellettili e apparecchiature; (a seconda della gravità) se recidivo	EFFETTI SULLA CONDOTTA riparazione del danno → oppure presa incarico delle spese di ripristino → e/o sospensione fino a 15 gg → sospensione oltre i 15 gg. →	Preside Preside Consiglio di classe Consiglio di Istituto
e) offesa alla dignità della persona; violazione della privacy; episodi di bullismo; furto; vandalismo; reato perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale; comportamento pericoloso per le persone con danno (a seconda della gravità)	EFFETTI SULLA CONDOTTA sospensione oltre i 15 gg., o sospensione fino al termine delle lezioni o esclusione dello scrutinio finale o non ammissione agli esami di Stato	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

12. Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

13. Nessuna commutazione di sanzioni può comunque consistere in attività umilianti o degradanti.

14. Oltre alle sanzioni disciplinari e fatte salve le conseguenze di carattere penale, eventuali danni a beni della scuola o di terzi vanno comunque risarciti a cura e a spese dei responsabili del danneggiamento.

15. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

16. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per

un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

17. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

18. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

19. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni deve prevedere:

- a) contestazione e difesa in forma verbale se l'infrazione non è grave;
- b) contestazione e difesa in forma scritta se l'infrazione è tale da ipotizzare la sospensione da 1 a più giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato;
- c) contraddittorio davanti all'organo competente ad infliggere la sanzione; d) decisione dell'organo (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto) a maggioranza assoluta (50% +1 dei presenti) per le sospensioni, l'esclusione dello scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato;
- e) per l'ammonizione e l'allontanamento dalle lezioni la competenza è del preside e dei docenti, i quali sanzionano dopo aver applicato la modalità prevista al punto a.

Art. 5 - Impugnazioni

Si allega il testo dell'art. 2, del DPR 235/2007 in tema di Organo di garanzia a livello di singola istituzione scolastica:

- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Organo di garanzia

L'organo di garanzia, uno per ogni Liceo, è costituito da:

- Dirigente scolastico con funzione di presidente
- un docente designato dal consiglio d'istituto
- un rappresentante designato dagli studenti
- un rappresentante designato dai genitori

L'elezione del rappresentante dei genitori e degli alunni avviene contestualmente al rinnovo degli organi collegiali della scuola

L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

L'organo di garanzia si riunisce dietro convocazione del Dirigente Scolastico, entro 6 giorni lavorativi dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decisione sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento o dello Statuto delle studentesse e degli studenti .

Per la validità delle deliberazioni non è necessario che siano presenti tutti i membri.

L'astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

Di ogni seduta sarà steso un Verbale a cura di uno dei componenti , designato dal Presidente.

Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione dell'alunno al Liceo Classico o al Liceo scientifico e richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti.
2. Nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche, e non oltre il primo consiglio di classe, la scuola pone in essere iniziative per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, del regolamento di istituto, e del patto educativo di corresponsabilità.

Regolamento assenze alunni

Visto il DPR n° 122/2009, che in particolare all'art. 14 comma 7 dispone

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Viste le note MIUR del 27 ottobre 2010, la circolare MIUR n° 20, prot. n° 1483 del 4 marzo 2011, la circolare MIUR prot. n° 2065 del 2 marzo 2011;

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 23/10/2012 e del Consiglio di Istituto del 13/10/2012,

Si dispone il seguente

Regolamento applicativo del limite di assenze ai sensi del DPR n. 122/2009 art 14 c.7

Art. 1 Calcolo delle assenze.

Sia l'art 2 comma 10 sia l'art 14 comma 7 del DPR 122/09 prevedono come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario curricolare e obbligatorio), il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota annuale di ciascuna disciplina.

Il monte ore annuale va calcolato in riferimento ai quadri-orario dei singoli percorsi del Liceo Classico e del Liceo Scientifico e non in riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno e rientrano nel calcolo delle assenze al fine della determinazione del limite minimo di presenza.

Art 2.

Il mancato conseguimento del limite minimo di presenza (tre quarti del monte ore annuale) comporta l'esclusione dallo scrutinio finale

Art. 3

Deroghe al limite minimo di presenza

Il Consiglio di classe, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e della normativa vigente, in casi eccezionali, certi e documentati può non escludere dallo scrutinio finale l'alunno che abbia superato il limite massimo consentito di assenze. È altresì compito del Consiglio di classe verificare se le assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, *considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo* (Circolare MIUR n.20 4/03/2011).

Art. 5

Tipologia di assenze ammesse in deroga.

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati
- Donazioni di sangue
- Partecipazione a esami e/o concorsi
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., discipline sportive associate e Centri di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Piano di studi del Liceo classico

Quadro riepilogativo monte ore del curriculum

	Ore Curriculum	Max ore assenze
Primo anno	891	223
Secondo anno	891	223
Terzo anno	1023	256
Quarto anno	1056	264
Quinto anno	1089	272

Piano di studi del Liceo Scientifico

Quadro riepilogativo monte ore del curriculum

	Ore Curriculum	Max ore assenze
Primo anno	891	223
Secondo anno	891	223
Terzo anno	900	248
Quarto anno	957	239
Quinto anno	990	248